

DELIBERA



UFFICIO ORGANIZZAZIONE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
50AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/00054

DEL 22/4/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Fondo contrattuale area del Comparto. Determinazione definitiva anno 2024 e Costituzione provvisoria 2025. Avvio del negoziato per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale.

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE

DATA

IL DIRIGENTE Donato Ramunno

DATA 22/04/2025

Allegati N. 3

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 concernente: *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*;
- la Legge della Regione Basilicata del 20/01/2020, n. 1 avente ad oggetto "*Riordino della disciplina dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*", modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- la deliberazione del 02.02.2023, n. 12 con la quale si è preso atto dell'approvazione definitiva del Regolamento per l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell'ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 04.04.2023, n. 44 con la quale si è proceduto all'assegnazione del personale agli Uffici dell'Agenzia in attuazione del nuovo Regolamento per l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell'ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 31.01.2024 n. 7 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ARPA Basilicata triennio 2024-2026;
- la deliberazione del 10.05.2016, n. 231 con la quale l'Agenzia ha adottato il Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell'ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11.07.2022, n. 122 concernente: "*Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*";
- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell'ARPAB sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- la deliberazione del 03.08.2022, n. 81 concernente: "*Individuazione Direttore Tecnico Scientifico*";

Considerato che:

- con deliberazione del 14.04.2025, n. 51 l'Agenzia ha adottato il Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2027, e trasmesso alla Regione Basilicata ai fini della relativa approvazione;

- nelle more dell’approvazione regionale, l’Agenzia è in Esercizio Provvisorio di Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2025 giusta D.D.G. n. 155 del 31.12.2024, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 44 del 30.12.2024 (BUR n. 63 del 30 Dicembre 2024);

Visto e richiamato l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia che attribuisce all’Ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane la cura e la gestione dei fondi contrattuali;

Dato atto che non vi sono vincoli né contrattuali né normativi che impongono di rinviare la costituzione del fondo all’avvenuta approvazione di bilancio preventivo dell’anno;

Visti e richiamati:

- l’art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;
- l’art. 21, co. 2°, della L.R. n. 01/2020 ss.mm.ii., secondo il quale *il Direttore Generale provvede tra gli altri alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell'ARPAB nonché alla definizione della dotazione organica e all'adozione dei provvedimenti in materia di personale*;

Visto l’allegato 4/2 al punto 5.2 del D.Lgs 118/2011, in uno alla giurisprudenza contabile (**da ultimo Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - deliberazione n. 195/2024**) secondo cui la corretta gestione dei fondi contrattuali comprende l’atto di costituzione dei fondi che ha la funzione di costituire il vincolo contabile di gestione e funzione ricognitiva finalizzata a quantificare l’ammontare delle risorse;

Richiama la deliberazione n. 11 novembre 2020, n. 107 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche, la quale per la costituzione annuale dei fondi contrattuali afferma la necessità dell’adozione di un provvedimento gestionale espresso di prerogativa dirigenziale;

Visto l'art. 40, co. 3 *bis*, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente dall'art. 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, secondo il quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Visto l'art. 10 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 ed in particolare:

- il co. 1, secondo il quale Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 9, comma 5. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 9, comma 5, **possono** essere negoziati con cadenza annuale;
- il co. 3, secondo il quale L'avvio del negoziato per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale avviene entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 40, co. 3 *bis*, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente dall'art. 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, secondo il quale *le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45,*

comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Precisato che la costituzione dei fondi per le risorse decentrate è di competenza esclusiva dell'Amministrazione e non oggetto di contrattazione sindacale;

Richiamata la giurisprudenza contabile in ordine agli effetti negativi circa l'utilizzo delle risorse decentrate in caso mancata conclusione dell'iter per la corretta costituzione e contrattazione dei fondi contrattuali - da ultimo *cfr. Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Puglia, deliberazione n. 85/2020/PAR, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche, deliberazione 11 novembre 2020, n. 107, Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 94/2021 ;*

Preso atto di quanto affermato dalla **Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 20/2024/QMG del 29.11.2024**, secondo la quale è possibile conservare la parte variabile dei fondi oltre il termine di esercizio nella quota vincolata del risultato di amministrazione purché vi sia stata la costituzione dei fondi nell'anno di riferimento e la certificazione dei Revisori dei Conti, diversamente da quanto è stato affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 7/2019 e dalla Sezione Regionale di Controllo per il Molise n. 1/2020)

Richiamati:

- l'art. 23, co. 2, del D.Lgs n. 75/2017, secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, il quale stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- l'art. 1 del DPCM del 03.09.2019, pubblicato in GU n. 258 del 04.11.2019, il quale stabilisce che il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinari a decorrere dal 01 gennaio 2020;

Considerato che:

- il prefato DPCM del 03.09.2019 ha stabilito che la diminuzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 non deve determinare alcun taglio del fondo, mentre l'aumento deve essere accompagnato da un incremento in misura proporzionale delle risorse destinate al salario accessorio;

- l'aumento del fondo per la contrattazione integrativa, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, potrà applicarsi solo in caso di assunzione di personale secondo la nuova disciplina prevista dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 innanzi richiamato, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ovvero secondo il meccanismo della media derivante dal rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate ordinarie di bilancio rilevate negli ultimi tre anni di rendiconto approvato, al netto del fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Richiamati:

- la Circolare MEF – RGS – Prot. 12454 del 15.01.2021 che detta i criteri e metodi sull'applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, la quale stabilisce tra l'altro che in caso di diminuzione del personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 deve essere garantito in ogni caso la salvaguardia del limite di spesa dei fondi pari all'ammontare stabilito nell'anno 2016;

- il Parere n. 23/201 reso dalla Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Campania - che ha confermato la clausola di salvaguardia del limite di spesa dei fondi pari all'ammontare stabilito nell'anno 2016 in caso di diminuzione del personale in servizio alla data del 31.12.2018;

Precisato che in virtù di quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS – Prot. 179877 del 01.09.2020 e dalle Circolari annuali elaborate dal MEF- RGS per la predisposizione del Conto Annuale delle ARPA, la normativa di riferimento in ordine la retribuzione accessoria del personale agenziale è quella di cui all'art. 11 del decreto Legge n. 35/2019 il quale prevede - con riferimento alla sola retribuzione accessoria - che, in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, "definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Richiamata la Circolare MEF – RGS – Prot. 179877 del 01.09.2020 che detta i criteri e metodi sull'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019;

Dato atto che l'Agenzia ha subito una diminuzione di personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, ovvero a fronte di nn. 112 unità in servizio al 31.12.2018, alla data del 01.01.2025 l'organico dell'ente conta nn. 102 unità di personale del Comparto;

Richiamato il Parere ARAN CFL173 il quale ha stabilito che l'incremento di parte stabile dei contratti con il calcolo del personale in servizio al 31 dicembre 2018 dove tener conto del personale destinatario del CCNL e non delle eventuali percentuali part time;

Richiamato altresì la **deliberazione n. 18/2023 - Corte Conti - Sezione Autonomie -**, secondo la quale l'incremento dei fondi per la contrattazione decentrata previsto dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019 in caso di aumento del numero dei dipendenti rispetto a quelli presenti alla data del 31.12.2018, si concretizzano anche con le assunzioni a tempo determinato;

Considerato che, per effetto del calcolo di adeguamento del fondo, i fondi provvisori dell'area del Comparto 2025 devono diminuirsi ai sensi per gli effetti dell'art. 11 del decreto Legge n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, escluso gli incrementi contrattuali del nuovo CCNL;

Dato atto tuttavia che il DPCM del 03.09.2019, il Parere MEF – RGS Prot. 124 del 15.01.2021 e da ultimo Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Campania – deliberazione n. 23/2021 stabiliscono che laddove il numero dei dipendenti è diminuito rispetto all'anno 2018 non è possibile scendere al di sotto del valore soglia del trattamento accessorio del 2016, poiché il vincolo disciplinato dell'art. 23, co. 2, del d.lgs 75/2017 non deve essere più considerato come valore assoluto da prendere a riferimenti bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio;

Visti:

- l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo il quale *i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;*

- l'art. 1, co. 121, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (cd legge di Bilancio 2025) concernente “ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, il quale stabilisce che *Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle*

amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

Considerato che con DDG n. 58/2023 in forza di quanto previsto dal nuovo CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 sono stati costituiti con decorrenza dal 01.01.2023 i nuovi fondi contrattuali del personale del comparto ed in particolare il Fondo Premialità e Condizioni di lavoro ex art. 103 del CCNL e il Fondo Incarichi, Progressioni Economiche e Indennità professionali ex art. 102 del CCNL;

Richiamata la Deliberazione n. 163/2022/ PAR resa dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia - secondo la quale rientrano nei fondi, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziare in bilancio dagli enti e destinate al appunto al trattamento accessorio del personale indipendentemente dall'origine delle maggiori risorse a tal fine destinate;

Ritenuto, dunque, di dover costituire in maniera definitiva per l'anno 2024 ed in maniera provvisoria per l'anno 2025, i fondi contrattuali dell'area Comparto, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, esclusi gli incrementi delle fasce contrattuali, già assegnati al fondo a valere dall'anno 2019, per effetto dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 135 del 14.12.2018 (GU del 14.12.2018);

Considerato che la costituzione provvisoria dei fondi consente legittimamente, secondo i principi contabili di corretta gestione delle risorse decentrate innanzi esposte, la corresponsione dei trattamenti accessori obbligatori che mensilmente vengono erogati al personale agenziale;

Dato atto che le risorse provvisorie afferenti ai fondi dell'area del Comparto relative all'anno 2025 sono stati già stanziati nel Bilancio di Previsione 2025 -2027, adottato con la DDG n. 51 del 14.04.2025, in attesa di approvazione Regionale;

Visti:

- il prospetto concernente la costituzione definitiva dei fondi contrattuali dell'area Comparto relativi all'anno 2024, in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **A** - costituisce parte integrante e sostanziale ;

- il prospetto concernente la costituzione provvisoria dei fondi contrattuali dell'area Comparto determinato provvisoriamente per l'anno 2025, in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **B** - costituisce parte integrante e sostanziale ;
- il prospetto dei Fondi Contrattuali dell'area del Comparto anno 2025, in cui vengono evidenziate le risorse di parte stabile, indisponibili alla contrattazione integrativa, e le risorse di parte variabile disponibili per la contrattazione integrativa in merito ai criteri di ripartizione che allegato al presente atto – **C** - costituisce parte integrante e sostanziale ;

Richiamato il principio secondo il quale il limite di cui all'art. 23, co. 2, del d.lgs n. 75/2017 opera solo sull'ammontare complessivo dei rispettivi fondi contrattuali, restando riservata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione la destinazione delle varie componenti costituenti i fondi in discussione – giusta C. Conti – Sez. Reg. della Lombardia - Deliberazione 2017/15/PAR -;

Precisato che il presente provvedimento è finalizzato ad una prima quantificazione complessiva delle risorse contrattuali disponibili non costituendo pregiudizio ad eventuali correzioni e/o integrazioni trattandosi di una quantificazione provvisoria che diventerà definitiva al 31.12.2024;

Acquisito il parere del Direttore Tecnico-Scientifico *f.f.*;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate e recepite:

1- di costituire in maniera definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2024 in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **A** - costituisce parte integrante e sostanziale ;

2- di costituire in via provvisoria i fondi contrattuali dell'area Comparto determinato provvisoriamente per l'anno 2025, in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **B** - costituisce parte integrante e sostanziale onde poter provvedere, secondo i principi contabili di corretta gestione delle risorse decentrate innanzi esposti, alla

corresponsione dei trattamenti accessori obbligatori che mensilmente vengono erogati al personale agenziale;

3- di prendere atto del prospetto dei Fondi Contrattuali dell'area del Comparto anno 2025, in cui vengono evidenziate le risorse di parte stabile, indisponibili alla contrattazione integrativa, e le risorse di parte variabile disponibili per la contrattazione integrativa in merito ai criteri di ripartizione di cui all'art. 9, co. 5, lett. a) del CCNL Comparto 2019-2021, che allegato al presente atto – **C** - costituisce parte integrante e sostanziale ;

4- di dare atto che l'ammontare complessivo dei fondi contrattuali in discussione non supera l'importo delle risorse decentrate determinato in maniera definitiva, in ossequio all'art. 23 del DLgs 75/2017 e ssmii, esclusi gli incrementi delle fasce contrattuali, già assegnati al fondo a valere dall'anno 2019 (precedente rinnovo CCNL 2016-2018) e a valere dall'anno 2023 per **€ 62.389,54** per effetto dell'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018;

5- di dare atto che le risorse provvisorie afferenti ai fondi dell'area del Comparto relative all'anno 2025 sono stati già stanziati nel Bilancio di Previsione 2025 -2027, adottato con la DDG n. 51 del 14.04.2025, in attesa di approvazione Regionale;

6- di demandare all'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse umane:

- a) la predisposizione delle Relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa di cui all'art. 40, co. 3 *sexies*, del D.Lgs 165/01 in ordine alla determinazione definitiva 2024 e la costituzione provvisoria della risorse anno 2025 del personale dirigenziale dell'area funzioni locali al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini del controllo di compatibilità economica e finanziaria di cui all'art. 40 bis , co. 1, del D.Lgs n. 165/01;
- b) di adottare successivamente alla contrattazione integrativa e all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti la delibera di presa d'atto per la conclusione del procedimento di contrattazione dei fondi dell'area dirigenziale de qua;
- c) la trasmissione telematica della documentazione sottesa alla contrattazione integrativa di che trattasi all'ARAN per effetto dell'art. 40 bis co. 5 del D.Lgs 165/2001;
- d) la successiva predisposizione della determina di impegno delle risorse decentrate successivamente al perfezionamento del procedimento di contrattazione integrativa per

l'anno 2025, secondo il principio contabile di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ssmmii ;

7- di trasmettere il prospetto di cui all'allegato **"C"** alle OOSS del Comparto per l'avvio della contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità;

8 - di trasmettere la presente delibera al RPCT dell'Agenzia ai fini degli obblighi previsti dall'art. 21 del D.Lgs n. 33/2013.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ed è immediatamente efficace ed eseguibile.

Gli atti e prospetti richiamati e non materialmente allegati sono depositati presso l'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane, che ne curerà la loro conservazione.

L' INCARICATO DI FUNZIONE **Antonio Maturro**

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE Donato Ramunno 22/04/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO Achille Palma 22/04/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Donato Ramunno 22/04/2025

Elenco Firme del provvedimento n. 2025/00054 del 22/04/2025

Numero Certificato: 25739BAF6B30AC22

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-89934085821243, CN=Antonio Matturro,
SERIALNUMBER=TINIT-MTTN TN84P26Z112J, G=Antonio, SN=Matturro, C=IT

Valido da: 07/04/2020 11:32:10

fino a: 07/04/2026 11:32:10

documento firmato il : 18/04/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 22/04/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 22/04/2025

Numero Certificato: 0CDE0053FFD4D1E5

Rilasciato a: dnQualifier=LOPA2024041996021714, CN=PALMA ACHILLE,
SERIALNUMBER=TINIT-PLMCLL59P29H687O, G=ACHILLE, SN=PALMA, C=IT

Valido da: 19/04/2024 13:25:00

fino a: 19/04/2027

documento firmato il : 22/04/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 22/04/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 22/04/2025

Allegato A

DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI - ANNO 2024		
Destinazioni fondi per il trattamento accessorio		
Descrizione	Codice	Importi
Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali		
Destinazione erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
Incarico di Posizione EQ	U07L	
Incarico di Funzione Organizzativa	U07M	66.798,54 €
Incarico di Funzione professionale	U07N	56.752,24 €
DEP (differenziali econ. Di prof.tà) non disponibili alla CI	U07O	253.027,83 €
DEP (differenziali econ. Di prof.tà) anno di rilevazione	U07P	19.000,00 €
Assegni ad personam art 23 e 37 Ccnl 19-21	U07Q	3.381,63 €
Indennità di coordinamento ad esaurimento	U01H	
Indennità di qualificazione professionale	U07R	13.925,65 €
Indennità professionale specifica	U07S	4.664,94 €
Altri istituti non compresi fra i precedenti	U998	712,96 €
<i>Totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento</i>		418.263,79 €
Totale Fondo Incarichi, progressioni e indennità		418.263,79 €

Fondo premialità e condizioni di lavoro		
Destinazione erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
Compensi lavoro straordinario	U01D	6.812,04 €
Indennità condizioni di lavoro	U01F	10.749,35 €
Premi correlati alla performance organizzativa	U01K	114.645,49 €
Premi correlati alla performance individuale	U01L	114.645,49 €
Welfare integrativo	U01N	
Incentivi funzioni tecniche	U22I	
Art. 9 cc 3 DL 90/2014 Comp professionali Avvocati	U07D	
Art. 1 DL 80/2021 Accessorio Pers TD fin diretto PNRR	U07I	
Altre specifiche disposizioni di legge (Pronta Disponibilit�)	U01P	24.674,36 €
Altri istituti non compresi fra i precedenti	U998	
<i>Totale Destinazioni erogate pre prestazioni rese nell'anno di riferimento</i>		271.526,72 €
Totale Fondo premialità e condizioni di lavoro		271.526,72 €

COSTITUZIONE FONDO PROVVISORIO ANNO 2025		
Costituzione fondi per il trattamento accessorio		
Descrizione	Codice	Importi
Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Art. 102 co 2 Ccnl 19-21 Unico importo consolidato 2022	F24W	514.972,00 €
Art. 102 co 5 Ccnl 19-21 -Incr. 145,53 euro art 1 c 612 L 234/2021	F28J	16.299,00 €
Art. 102 c 3 L C Ccnl 19-21 -Incr. Per rid stab dotaz. Organica	F24X	
Art. 102 c 3 L C Ccnl 19-21 Incr dotaz org (mod rami az.li)	F24Y	
Art. 102 c 3 L C Ccnl 19-21 Incr dotaz org (nuove ass.ni)	F24Z	
Art. 11 c 1 L B DL 35/19 - Finanz reg.le nuove assunzioni	F100	
Art. 11 c 1 L B DL 135/18 - Incr acc ass deroga fac ass.li	F16L	
Art. 102 c 3 L A Ccnl 19-21 RIA personale cessato	F25J	1.828,00 €
Art. 102 c 3 L B Ccnl 19-21 Ind art. 32 c 5 non più corr.	F25K	
Art. 102 c 3 L D Ccnl 19-21 Incr max 30% fondo art. 103	F00O	13.181,88 €
Altre Risorse non comprese fra le precedenti	F00O	
Totale Risorse fisse		546.280,88 €
<i>Decurtazioni</i>		
Art. 1 c 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente	F27I	
Art. 23 c 2 D.Lgs 75/2017 - Dec fondo rispetto limite 2016	F00P	1828
Art. 120 c 3 L C Ccnl 19-21 - Dec dot org (mod rami az.li)	F255	
Art. 40 c 3 -q D.Lgs 165/2001 - Dec anno per piani di recup.	F01S	
Altre decurtazioni non ricomprese fra le precedenti	F01P	
Totale Decurtazioni		
Totale Fondo Posizione		544.452,88 €

Fondo premialità e condizioni di lavoro		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Art. 103 co 2 Ccnl 19-21 Unico importo consolidato 2020	F24W	328.657,00 €
Art. 103 c 3 Ccnl 19-21 Incr rid stab pianta organica	F25L	
Art. 103 c 3 Ccnl 19-21 Incr dotaz org (mod rami az.li)	F25M	
Art. 103 c 3 Ccnl 19-21 Incr dotaz org (nuove assunz)	F25N	
Art. 11 c 1 DL 35/19 Finanz reg.le per nuove assunzioni	F100	
Art. 11 c 1 LB DL 135/18 - Incr acc ass deroga fac ass.li	F16L	
Art. 103 c 8 Ccnl 19-21 Finanz PS art 1 c 293 L 234/2021	F28K	
Altre Risorse non comprese fra le precedenti	F00O	
Totale Risorse fisse		328.657,00 €
<i>Risorse variabili</i>		
Art. 103 c 7 Ccnl 19-21 68,41 euro art 1 c 604 L 234/2021	F28L	7662
Art. 103 c 5 L A Ccnl 19-21 Ris agg reg (1,6% ms 1997)	F25O	
Art. 43 L 449/1997 Entr conto terzi o utenza o sponsor	F50H	
Art. 16 cc 4-5-6- DL 98/11 - Risp. Piani di razionalizzazione	F96H	
Art. 9 c 3 DL 90/14 - Comp Avvocati a carico controparti	F10M	
Art. 9 c 6 DL 90/14 - Comp Avvocati spese compensate	F10N	
Art. 1 DL 80/2021 Increm ass TD finanz diretto PNRR	F24O	
Art. 45 D.lgs 36/2023 Incentivi alla funzioni tecniche	F24P	
Art. 103 c 5 L D Ccnl 19-21 Altre spec disp di legge	F25P	
Art.103 c 5 L E Ccnl 19-21 RIA cess anno prec mens residue	F25Q	475
Somme non utilizzate fondo/i anno precedente	F999	
Altre Risorse non comprese fra le precedenti	F00O	
Totale Risorse variabili		8.137,00 €
<i>Decurtazioni</i>		
Art. 1 c 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente	F27I	

Art. 23 c 2 D.Lgs 75/2017 - Dec fondo rispetto limite 2016	F00P	475,00 €
Art. 103 c 3 Ccnl 19-21 Dec dotaz org (cess rami az.li)	F25R	
Art. 103 c 4 Ccnl 19-21 Dec Ind art. 32 c 5 non più corr	F25S	
Art. 103 c 12 Ccnl 19-21 Dec max 30% a favore del fondo 102	F25T	13.181,88 €
Art. 40 c 3 q D.Lgs 165/2001 - Dec anni per piani di recupero	F01S	
Altre decurtazioni non comprese fra le precedenti	F01P	
Totale decurtazione		13.656,88 €
Totale Fondo Premialità e condizioni di lavoro		323.137,12 €

NUOVO FONDO ANNO 2024																
Ripartizione	Fondo Premialità e Condizioni di lavoro - art. 103, co. 9 CCNL							Fondo Incarichi, Progressioni Economiche e indennità professionali - art. 102, co. 6 CCNL							FONDO 2025	
	€ 323.137,12							€ 544.452,70							867.589,82	
	Indennità tutela del malato	Indennità Rischio Radiologico	Performance	Pronta disponibilità	Lavoro straordinario	Welfare integrativo	Indennità di disagio	IQP	Indennità specifica	Assegni ad Personam	IPG	Differenziali Economici (PEO)	Incarichi di base	Indennità di Funzione (PO)	Residuo per sopravvenienze	
	Parte stabile non contrattabile	Parte stabile non contrattabile	Parte parzialmente contrattabile	Parte contrattata	Parte contrattata	Parte contrattabile	Parte contrattata	Parte Stabile (non contrattabile)							Parte Variabile (contrattabile)	
Ripartizione 2024 OOSS -26.03.2024	3.740,10 €	7.210,77 €	229.290,97 €	47.395,28 €	15.500,00 €	- €	20.000,00 €	€ 19.592,20	€ 5.236,79	€ 2.893,48	€ 723,00	€ 358.007,23	€ 91.000,00	67.000,00 €	- €	867.589,82 €
Speso al 17.04.2025	2.959,20 €	3.615,15 €	- €	24.674,36 €	6.812,04 €	- €	4.175,00 €	€ 13.925,65	€ 4.664,94	€ 3.381,63	€ 712,96	€ 253.027,83	€ 56.752,24	66.798,54 €	- €	
Residuo al 17.04.2025	280.901,37 €							€							145.188,91	426.090,28 €
Ripartizione Anno 2025 OOSS	323.137,12 €	7.210,77 €	- €			- €		19.592,20 €	5.236,79 €	2.893,48 €	723,00 €	358.007,23 €	91.000,00 €	67.000,00 €	- €	867.589,82 €